

CAMERA DEI DEPUTATI N. 750

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PANIZ

Introduzione dell'articolo 283-*bis* e modifica all'articolo 286 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento dei danni causati da animali selvatici a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

Presentata il 6 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni giornali e notiziari riportano con sempre maggiore frequenza episodi di incidenti stradali cagionati da animali che attraversano improvvisamente la carreggiata, immettendosi nel traffico, a spese non solo — spesso — della loro stessa vita, ma anche degli ignari passanti.

Nella maggior parte dei casi, infatti, la collisione tra il veicolo e l'animale è inevitabile e causa ingenti danni alla carrozzeria del mezzo e, nei casi peggiori, anche alla persona.

Viene, dunque, da chiedersi su chi gravi l'onere risarcitorio, soprattutto in considerazione del fatto che la normativa vigente non prevede alcuna norma risolutiva sul punto. Se, infatti, la legge 6 dicembre

1991, n. 394 (« Legge quadro sulle aree protette ») e la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (« Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ») prevedono forme *latu sensu* risarcitorie per l'ipotesi particolare di danni cagionati dalla fauna selvatica alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo, al contrario, nessuna disposizione normativa contempla l'ipotesi in cui il danno sia stato causato dall'impatto di un veicolo contro la selvaggina.

A tale vuoto legislativo hanno cercato di porre rimedio i giudici. Questi ultimi, infatti, sempre più frequentemente, sono chiamati a stabilire chi sia il vero soggetto responsabile, nei cui confronti far valere la

richiesta risarcitoria, posto che ben difficilmente l'animale sarà in grado di risarcire il danno!

Più specificatamente, fino alla fine degli anni '90, la giurisprudenza riteneva che la responsabilità per i danni arrecati ai privati dalla fauna selvatica, a causa di un incidente stradale, dovesse essere imputata allo Stato, ai sensi dell'articolo 2052 del codice civile. Secondo questo orientamento, infatti, lo Stato, avendo collocato la fauna selvatica nel proprio patrimonio indisponibile (legge quadro sulla caccia, legge n. 968 del 1977, successivamente abrogata dalla citata n. 157 del 1992), ne era, automaticamente, divenuto il proprietario e, come tale, doveva rispondere per i danni causati dai « propri animali » (giudice di pace, Perugia 27 aprile 1999 e pretore di Ceva, 22 marzo 1988).

Oggi, invece, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene che la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione debba essere imputata alle regioni, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, in quanto proprio alle regioni compete l'obbligo di predisporre le misure idonee a evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose (citata legge n. 157 del 1992, che ha attribuito alle regioni la competenza a emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo) (Cassazione civile, sezione III, 10 ottobre 2007, n. 21282, e conforme Cassazione civile, sezione III, 25 novembre 2005, n. 24895). D'altra parte, ritenere che la responsabilità della regione sia di tipo extracontrattuale impone l'applicazione di tutti i « principi generali, sanciti dall'articolo 2043 del codice civile, anche in tema di onere della prova » (Cassazione civile, sezione III, 28 marzo 2006, n. 7080, rv. 588414).

Quindi, secondo quanto affermato dall'ormai consolidata giurisprudenza, oggi un privato, che ha subito un danno a causa del malaugurato scontro con un animale selvatico, può ottenerne il risar-

cimento solamente qualora riesca a dimostrare un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.

Invero, tale circostanza non è facilmente dimostrabile: il danneggiato, ad esempio, dovrebbe provare che il luogo del sinistro è abitualmente frequentato da animali selvatici, che è stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, che, in considerazione delle peculiarità concrete del tratto stradale, non c'è un'adeguata segnaletica. In effetti, nella maggior parte dei casi, le domande proposte nei confronti delle regioni sono rigettate per mancanza di prove sufficienti atte a dimostrare l'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili all'ente.

In alcuni casi, poi, l'incidente è a tal punto inevitabile che nemmeno la massima prudenza è sufficiente a evitare il peggio. In tali casi, però, se la strada è munita di un cartello stradale che indica il pericolo di attraversamento di animali selvatici, al danneggiato non resterà altro che sobbarcarsi le spese per i danni ingiustamente subiti: diventano, infatti, minime le possibilità che lo stesso riesca a dimostrare una qualche responsabilità in capo alla pubblica amministrazione.

Non deve, inoltre, essere sottovalutato il fatto che difficilmente la regione riconosce spontaneamente al danneggiato il diritto al risarcimento del danno. Solitamente, quindi, il privato è obbligato ad avviare un giudizio a cui sono, inevitabilmente, connesse elevate spese e perdite di tempo. Di conseguenza, molti sono i soggetti che, anche alla luce dell'elevato margine di rischio che caratterizza questo tipo di processi, rinunciano a proporre domanda di risarcimento danni e provvedono a proprie spese a riparare il veicolo o, nei casi peggiori, a pagare le necessarie cure mediche.

La mancanza di una specifica norma, inoltre, fa sorgere giustificatissimi dubbi su chi sia il vero soggetto nei cui confronti far valere la richiesta risarcitoria in un eventuale giudizio. Per tale motivo, quindi, il danneggiato-attore, spesso, pur di evitare che la controparte sollevi un'eccezione per difetto di legittimità passiva, preferisce

agire non solo nei confronti della regione, ma anche del comune e dell'ente responsabile della strada, ad esempio dell'ente parco. Di conseguenza, crescono vertiginosamente le spese di lite che, nel caso di soccombenza e di mancata compensazione delle stesse, il danneggiato sarà obbligato a pagare. Si potrebbe tranquillamente dire: «oltre al danno, la beffa!».

Alla luce di tali considerazioni e posto che i casi di incidenti stradali causati dalla presenza di selvaggina sulle strade italiane non tendono certo a diminuire, appare evidente la necessità di trovare una soluzione che risolva in modo definitivo questo grave problema e che, da un lato, tuteli adeguatamente il privato e il suo patrimonio e, dall'altro, non ponga semplicemente e automaticamente a carico della finanza pubblica la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici.

A ben vedere, infatti, prevedere una responsabilità automatica e incondizionata in capo alle regioni ogni qual volta si verifichi un incidente con coinvolgimento della fauna selvatica determinerebbe, da un lato, appunto, un notevole aggravio della spesa pubblica e, dall'altro, il rischio che i privati siano indotti ad abusare ingiustamente di tale rimedio.

Risolutiva e adeguata appare la scelta di inserire la fattispecie in questione tra quelle poste a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ossia il Fondo gestito dalla CONSAP — Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici — Spa.

Tale Fondo — istituito con legge n. 990 del 1969 (articoli 19 e seguenti) e oggi previsto dall'articolo 283 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e

successive modificazioni — assolve allo scopo di garantire i principi di sicurezza e di solidarietà sociale: esso, infatti, costituisce l'unica forma di tutela per le «vittime della strada», nei casi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca il risarcimento.

Se, quindi, la *ratio* posta a base dell'istituzione del Fondo consiste esattamente nell'evitare che, in caso di incidenti stradali, sia il soggetto danneggiato a subire interamente il danno causato da un altro soggetto, a cui non è possibile chiedere personalmente il risarcimento (ad esempio, perché il veicolo non può essere identificato o non risulta assicurato), la medesima *ratio* dovrebbe imporre l'applicazione di tale tipo di tutela anche nel caso in cui il privato, che si trova alla guida del proprio veicolo, subisce un incidente stradale a causa dello scontro inaspettato e inevitabile con un animale selvatico, nei confronti del quale — evidentemente — non potrà essere fatto valere alcun diritto al risarcimento.

In effetti, anche in quest'ultimo caso si può tranquillamente parlare di «vittima della strada» o, per meglio dire, di vittima degli eventi imprevedibili e inevitabili che si possono verificare mentre si sta percorrendo una qualsiasi strada.

Non appare esservi, dunque, alcun ostacolo all'applicazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada anche alla fattispecie in esame, che sarebbe ragionevole ricomprendere tra quelle già indicate dal citato codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 283 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 283-bis. — (*Sinistri causati da animali selvatici*). — 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i danni causati da incidenti stradali provocati da animali selvatici, nel caso in cui il veicolo coinvolto risulti regolarmente assicurato.

2. Nel caso di cui al comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose.

3. Per il calcolo dell'ammontare del danno risarcibile si applicano le norme in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 286 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: « per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) » sono sostituite dalle seguenti « per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d, d-bis) e d-ter), nonché per i sinistri di cui all'articolo 283-bis ».

ART. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 287 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283-*bis*, l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa designata e alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

ART. 4.

1. All'articolo 290 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo 283-*bis*, è soggetta al termine di prescrizione di cui all'articolo 2947, secondo comma, del codice civile ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0009710